

XVI legislatura

**Disegno di legge**

**A.S. n. 1755**

“Disciplina sanzionatoria  
dello scarico di acque  
reflue”

settembre 2009  
n. 151



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori  
dell'ambiente e del territorio



# Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: ----- -  
Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Reggente ufficio: A. Sanso' \_3435  
S. Marci \_3788  
S. Ruscica \_5611

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----  
Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati \_\_3442

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581  
Silvia Ferrari \_2103  
Simone Bonanni \_2932  
Luciana Stendardi \_2928  
Michela Mercuri \_3481  
Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057  
Letizia Formosa \_2135  
Anna Henrici \_3696  
Gianluca Polverari \_3567  
Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Disegno di legge**

**A.S. n. 1755**

“Disciplina sanzionatoria  
dello scarico di acque  
reflue”

settembre 2009

n. 151

a cura di: R. Ravazzi



# INDICE

SCHEDE DI LETTURA .....	7
<b>Articolo 1</b> <i>(Modifica dell'articolo 137, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i>	
Scheda di lettura.....	9
TESTO A FRONTE.....	13
<b>Articolo 1</b> .....	15
<i>(Modifica dell'articolo 137, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i>	
SENTENZE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.....	17
Sez. 3, Sentenza n. 48076 del 2003 .....	19
Sez. 3, Sentenza n. 14801 del 2004 .....	23
Sez. 3, Sentenza n. 25752 del 2004 .....	25
Sez. 3, Sentenza n. 19254 del 2005 .....	29
Sez. 3, Sentenza n. 37279 del 2008 .....	33
Sez. 3, Sentenza n. 19875 del 2009 .....	37



## **SCHEDE DI LETTURA**





## **Articolo 1**

*(Modifica dell'articolo 137, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Al comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le parole: «nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi» sono sostituite dalle

seguinti: «nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, ovvero».

L'articolo unico del disegno di legge in esame modifica il comma 5 dell'art. 137 del decreto legislativo n.152 del 2006, c.d. Codice ambientale, che prevede sanzioni in caso di violazione delle norme che regolano lo scarico delle acque reflue industriali. La modifica circoscrive esplicitamente l'ambito di applicazione della sanzione penale alle ipotesi di violazione più gravi, quelle in cui, oltre a superare i valori limite previsti, lo si faccia in relazione a specifiche sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 del citato decreto legislativo.

Si ricorda che l'art. 137, comma 5, citato, punisce con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila a trentamila euro chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dalle autorità di gestione del servizio idrico integrato in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza decreto.

L'allegato 5 alla parte terza del decreto riguarda i limiti di emissione degli scarichi idrici; la tabella 5, ivi contenuta, indica le sostanze per le quali non possono essere adottati - da parte delle Regioni o dalle autorità di gestione del servizio idrico integrato - limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in rete fognaria, o in tabella 4 per lo scarico sul suolo; si tratta di 18 sostanze considerate di particolare pericolosità<sup>1</sup>.

La novella operata dall'articolo in esame consiste - come appare evidente nel testo a fronte allegato al presente dossier - nell'inserimento di un inciso che, riguardo allo scarico delle acque reflue che superi i valori limite fissati nelle tabelle 3 e 4 dell'allegato 5, collega tale superamento alle sole sostanze più

---

<sup>1</sup> Si tratta di : Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati), Pesticidi fosforiti, Composti organici dello stagno e Sostanze classificate contemporaneamente «cancerogene» e «pericolose per l'ambiente acquatico», ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche.

pericolose indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 allegato alla parte terza del codice ambientale.

Secondo la relazione governativa al disegno di legge in esame, l'intervento mira a risolvere alcune incongruenze derivanti dall'attuale formulazione della norma, sulla quale "si è andato formando un orientamento giurisprudenziale minoritario, in ordine all'interpretazione della norma in questione foriero di grandissime incertezze".

L'orientamento giurisprudenziale che si è formato con riferimento a tale disposizione, ancorché contenuta, con quasi identica formulazione, nel decreto legislativo n. 258 del 2000, non è costante.

Da una parte<sup>2</sup>, ai fini della configurabilità del reato si è ritenuto occorresse la ricorrenza simultanea di due condizioni: l'una che siano superati i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 e l'altra, che si tratti di una delle sostanze individuate nella tabella 5 dello stesso allegato.

Dall'altra<sup>3</sup> si è invece ricondotto alla stessa pena (con l'arresto e con l'ammenda) due ipotesi:

- scarico di acque reflue industriali che recapita in acque superficiali o fognature quando supera i valori limite fissati nella tabella 3, nonché lo scarico di acque reflue industriali sul suolo quando supera i valori limite fissati nella tabella 4, anche se il superamento non riguarda le diciotto sostanze più pericolose indicate nella tabella 5;
- qualsiasi scarico di acque reflue industriali (in acque superficiali, in fognatura, sul suolo) che superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni e dalle province autonome o dalle autorità di gestione del servizio idrico integrato, in relazione alle diciotto sostanze elencate nella tabella 5.

In tale secondo indirizzo giurisprudenziale, si è quindi ritenuto che l'inciso "in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5", è stato posposto al riferimento ai "limiti più restrittivi" fissati da autorità diverse dallo Stato (regioni, province autonome, autorità competente ex art. 33, comma 1) per significare che è consentito ad esse - in casi particolari - l'abbassamento dei limiti fissati dal legislatore delegato nelle tabelle 3 e 4 del decreto 152, ma - in questa ipotesi di accentuato rigore - la risposta sanzionatoria penale è subordinata ad una condizione ulteriore, e cioè che si tratti delle 18 sostanze pericolose elencate nella tabella 5 dell'allegato 5. Altrimenti trova applicazione il disposto che - in ossequio alla riserva statale dello *ius puniendi* - sanziona solo in via amministrativa il superamento dei limiti di emissione più restrittivi fissati da

---

<sup>2</sup> Vedasi Cass. Sez. 3<sup>^</sup>, sent. n. 25752 del 28.4.2004.

<sup>3</sup> Vedasi: Cass. Sez. 3<sup>^</sup>, sent. n. 4806 del 29.10.2003; Cass. Sez. 3<sup>^</sup>, sent. n. 14801 del 20.2.2004; Cass. Sez. 3<sup>^</sup>, sent. n. 19254 del 13.4.2005, Cass., Sez. 3<sup>^</sup> Sent. n. 37279 del 01.10.2008; Cass., Sez. 3<sup>^</sup> Sent. n. 19875 dell' 11.03.2009.

"autorità diverse". Si è quindi ritenuto che l'uso della congiunzione disgiuntiva "ovvero", impedisce alla proposizione subordinata finale di riferirsi ad entrambe le previste fattispecie anziché esclusivamente alla seconda.

La modifica che il disegno di legge in esame introduce, che, come rilevato, ripete l'inciso, elimina dubbi in proposito.

Pertanto, perché ricorra la sanzione penale, nel caso di superamento tabellare (tabelle 3 e 4) occorre che siano superati i valori limite per le 18 sostanze più pericolose fissati nella tabella 5, allegato 5.

Il superamento dei soli limiti fissati nelle tabelle 3 e 4 comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.133 del Codice ambientale.

Secondo la relazione governativa che accompagna il disegno di legge in esame "condurre la sanzione penale alla violazione dei soli limiti stabiliti per le sostanze più pericolose, del resto, non soltanto restituisce organicità e razionalità al sistema sanzionatorio in esame, ma conferma anche un'impostazione normativa e giurisprudenziale in atto sin dal 1999 (...). Si tratta dunque di superare quella parziale incoerenza sistematica rispetto al complesso del sistema sanzionatorio delineato dalle norme in materia ambientale".

#### *La sanzione amministrativa*

L'art. 133 del D.Lgs. n.152 del 2006 prevede, al comma 1, che qualora nell'effettuazione di uno scarico si superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni o quelli fissati dall'autorità competente si applichi la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro.

#### *La norma e le precedenti formulazioni*

Occorre ricordare che la previsione contenuta nell'attuale art. 137 del decreto legislativo n.152 del 2006, era presente già nell'art. 59, comma 5, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, che puniva con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni "chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, ovvero di una immissione occasionale, supera i valori limite fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome".

In seguito però il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, art. 23, comma 1, lett. a), ha modificato la disposizione, punendo con la stessa pena "chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5, ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma dell'art. 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5". La formulazione del decreto legislativo del 2000 è confluita in modo quasi identico nel c.d. codice ambientale.

## *Delega*

Si ricorda che l'articolo 12 della legge n. 69 del 2009<sup>4</sup> reca una delega al governo - da esercitare entro il 30 giugno 2010 - in materia ambientale.

Riguardo ai principi e criteri direttivi della delega, il comma 1 rinvia a quelli stabiliti dalla precedente legge delega n. 308 del 2004.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, individua i seguenti principi e criteri direttivi generali, comuni cioè a tutti i settori e a tutte le materie della delega, fra i quali occorre qui menzionare quanto previsto alla lettera i): coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale.

Il successivo comma 9 stabilisce i principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega nei diversi settori e materie da questa interessati, tra i quali appare utile qui menzionare in particolare la lettera e): quanto al danno ambientale, conseguire l'effettività delle sanzioni amministrative per danno ambientale; rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino, al fine di garantire l'efficacia delle prescrizioni delle autorità competenti e il risarcimento del danno; definire le modalità di quantificazione del danno; prevedere meccanismi premiali per coloro che assumono comportamenti ed effettuano investimenti per il miglioramento della qualità dell'ambiente sul territorio nazionale.

La relazione tecnico normativa che accompagna il disegno di legge AS 1755 in esame sottolinea che "l'estrema specificità della norma e la sua urgenza giustificano adeguatamente l'intervento proposto".

---

<sup>4</sup> Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

**TESTO A FRONTE**



**Articolo 1**

*(Modifica dell'articolo 137, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

<b>Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</b>	
<i>Norme in materia ambientale</i>	
Articolo 137	
<i>Sanzioni penali</i>	
Testo vigente	A.S.1755
(...)	(...)
<p>5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.</p>	<p>5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, <b>in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, ovvero</b> i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.</p>
(...)	(...)





**SENTENZE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**



**Corte Suprema di Cassazione**  
**Centro Elettronico di Documentazione**  
**ItalGiureWeb - 16/09/09 19:42:15**

senatori@GSEN

---

Sez. 3, *Sentenza* n. **48076** del 2003

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAFFAELE RAIMONDI Presidente

1. Dott. AMEDEO POSTIGLIONE Consigliere

2. Dott. VINCENZO TARDINO Consigliere

3. Dott. GUIDO DE MAIO Consigliere

4. Dott. LUIGI PICCIALLI Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica di Brescia;

CONTRO

**Bonassi** Valerio e Bonfiglio Bernardino;

avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 25.11.1999;

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Postiglione;

Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Guglielmo Passacantando che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché estinti i reati per prescrizione. FATTO E DIRITTO

Con riferimento ad uno scarico non autorizzato e superante i parametri di cui alle tabelle A e C della legge 319/79 della Impresa di Allevamento Bovini **Bonassi** e Bonfiglio, i rispettivi rappresentanti legali **Bonassi** Valerio e Bonfiglio Bernardino, già condannati in precedenza più volte per gli stessi reati, venivano sottoposti a procedimento penale per violazione dell'art. 21, 1 comma 319/76 e violazione dell'art. 21, terzo comma della stessa legge. La difesa, facendo leva sulla abrogazione della legge Merli sopra indicata ex art. 63 D.Lg.vo 152/99, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Brescia la declaratoria di non doversi procedere, perché i fatti ascritti non costituiscono reato (Sentenza del 25.11.1999).

Con atto in data 15.3.2000, il Procuratore Generale della Repubblica di Brescia proponeva contro la sentenza ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge ed erronea motivazione, posto che la nuova normativa conserva la sanzione penale per gli scarichi di acque reflue industriali, quali quelle di un allevamento gravante su un fondo, ove non ricorrono le condizioni di cui all'art. 28 D.Lg.vo 152/99 (rapporto di connessione con l'attività agricola e carico di azoto accettabile).

Il ricorso è fondato.

L'art. 59, 1 comma del D.P.R. 152/99 richiede espressamente la preventiva autorizzazione per tutti gli scarichi di "acque reflue industriali" nella accezione di cui all'art. 2, punto h (qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni con cui si svolgano attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche o delle acque meteoriche di dilavamento".

Non vi è dubbio che le imprese di allevamento di animali, in quanto produttrici di beni, con scarichi non assimilabili alle acque reflue domestiche, sono soggette al controllo preventivo ed alla necessaria autorizzazione amministrativa.

Sul punto il ricorso del PM va accolto, ma va dichiarata la prescrizione del reato contestato alla lettera A della rubrica, essendo decorso il termine di anni quattro e mesi sei a partire dalla data di accertamento (22.10.1996). Essendo il ricorso del P.M. del 15.3.2000 e perciò anteriore alla ius superveniens costituito dalla legge 18 agosto 2000 n. 258 (la quale ha introdotto modifiche ed integrazioni con riferimento al secondo reato contestato (art. 21, comma 3 legge 319/76), rispetto al D.Lg.vo 152/99) la Corte deve rilevare di ufficio ex art. 609, 2 comma c.p.p. la questione di diritto, che il PM non ha potuto dedurre in grado di appello (conf. Cass. Sez. I, n. 8276 del 22.7.1995 r.v. 202462). Sul punto è già intervenuta la Corte Costituzionale, la quale, investita dal Tribunale di Taranto di una questione analoga (scarico oltre i limiti tabellari relativi a coliformi totali e fecali), con ordinanza del 22 maggio 2002 n. 224 (G.U. 124 del 29 maggio 1999, Suppl. Ord. Serie Generale), ha restituito gli atti al Tribunale "in relazione alla sopravvenienza normativa" (D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 258, art. 59 nuovo testo), "spettando al giudice remittente pronunciarsi ai fini della rilevanza, sulla portata dell'innovazione, valutando se essa sia eventualmente tale da comportare nuovamente l'assoggettamento a sanzione della fattispecie considerata". Anche la Corte di Cassazione ha affrontato la questione.

Essa (con la sentenza 17.9.2001, n. 33761, Pirotta) ha ritenuto, in via di principio, "maggiormente plausibile" l'interpretazione del Tribunale di Vigevano del 16 gennaio 2001 secondo cui il riferimento alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5 è circoscritto all'ultima ipotesi (cioè al caso di superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni), con la conseguenza della assoggettabilità alla sanzione penale del superamento dei limiti tabellari posti dallo Stato (Tabella 3 e Tabella 4) anche per le sostanze diverse dalle 18 indicate nella Tabella 5, per gli scarichi successivi alla entrata in vigore del D.Lg.vo 18 agosto 2000, n. 258.

L'iniziale formulazione del D.Lg.vo 152/99 prevedeva che "chiunque nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, ovvero da una immissione occasionale, supera i valori fissati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle province autonome, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda di lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella Tabella 3A dell'Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da lire dieci milioni di lire a lire duecento milioni".

L'attuale versione introdotta dal D.Lg.vo 258/2000, ad avviso della Corte, contiene una profonda innovazione: "Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limiti fissati nella Tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell'Allegato 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province Autonome o dall'Autorità competente a norma degli articoli 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda di lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella Tabella 3A dell'Allegato 5 si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni".

Il nuovo testo individua due tipi di soggetti di riferimento:

- quelli che nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superano i valori limite fissati

nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell'Allegato 5;

- quelli che nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superano i valori dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma degli articoli 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5.

Diversamente dalla iniziale versione contenuta nel D.Lgs. 152/99 originario, la sanzione penale è stabilita indifferentemente per il superamento di tutti i limiti previsti dalla tabella 3 e dalla Tabella 4 del D.Lgs. 152/99.

La sanzione penale rimane invece vincolata alle sostanze previste dalla tabella 5 solo nel caso in cui il superamento riguardi i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni.

Infatti l'attuale formulazione colloca la frase "in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5" non più prima, ma dopo il richiamo del ruolo regionale, con specifico riferimento all'ipotesi di limiti più restrittivi fissati dalle Regioni. Come è noto la violazione dei limiti regionali "diversi" da quelli statuali è sanzionata soltanto in via amministrativa (art. 54, 1 comma), mentre l'ipotesi di limiti più restrittivi ha bisogno di una specifica menzione per l'introduzione di una sanzione penale (spettando allo Stato stabilire le ipotesi di reato). Ed è quello che si è operato con la nuova dizione, introdotta con l'utilizzo della congiunzione "ovvero" che non ha valore correttivo (per precisare o integrare un concetto precedentemente espresso) ma disgiuntivo (nel senso della introduzione di una autonoma figura di reato). La nuova formulazione menziona altresì una nuova Tabella (la n. 4 in aggiunta alla n. 3), che si riferisce agli scarichi sul suolo:

La disciplina di tali scariche è caratterizzata da un divieto generale, penalmente sanzionato (art. 59, comma 8), che concettualmente prescinde dalla natura pericolosa o meno delle sostanze scaricate. La nuova Tabella 4, contenente un numero di sostanze superiori alle 18 di cui alla Tabella 5, deve essere subito osservata sino alla emanazione di nuove norme regionali compatibili. Poiché tali norme nuove regionali non possono contenere valori "meno restrittivi", ma solo eventualmente valori "più restrittivi" (vedi artt. 28 e 29) con riferimento alle sostanze pericolose della Tabella 5 e poiché le deroghe hanno natura "eccezionale", ha senso l'applicazione dell'intera Tabella 4 nella materia con le sanzioni penali previste dall'art. 59, 5 comma: la previsione di norme regionali per alcune sostanze pericolose, non esclude il carattere di immediata operatività della sanzione penale per scarichi nel suolo e sottosuolo ritenuti in assoluto pericolosi e perciò vietati. La Tabella 4 non è dunque collegata necessariamente al ruolo regionale, ma ha una sua autonomia e ciò per le tutte le sostanze in essa indicate (comprese quelle diverse dall'elenco della Tabella 5). Sul piano logico e funzionale si giustifica lo spostamento della frase "in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5" con riferimento al solo ruolo (aggiuntivo e non sostitutivo) delle Regioni, senza alcuna interferenza con le autonome sanzioni penali per il superamento dei valori posti dallo Stato nelle Tabelle 3 e 4. Quando questo superamento avviene si applica la sanzione penale, abbia provveduto o meno la Regione a fissare limiti più restrittivi per alcune sostanze e con pena aggravata per le sostanze contenute nella Tabella 3A (che comprende un numero di sostanze e processi pericolosi ben maggiori della Tabella 5).

La lettura integrale del testo dell'art. 59, nella nuova formulazione, offre ulteriori elementi, che confortano l'interpretazione sopra indicata.

Se la sanzione penale fosse limitata alle sole poche sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 (e non lo è perchè come si è visto sono menzionate anche le Tabelle 4 e 3A) non avrebbe alcun senso giuridico il comma 2 dell'art. 59, che vieta l'aumento dell'inquinamento rispetto alla situazione preesistente (cosiddetto "Stand Still" di cui alla Direttiva Comunitaria sulle acque 2000/60 CE del 23 ottobre 2000) con una sanzione penale distinta da quella del comma 3, stesso articolo, relativo all'aumento dell'inquinamento da sostanze pericolose indicate nella Tabella 5: il legislatore punisce sempre

l'aumento dell'inquinamento con sanzione penale anche quando non sono in discussione le sostanze pericolose di cui alla Tabella 5.

Per le sostanze pericolose, come disciplinate dal nuovo testo dell'art. 34, è previsto un regime amministrativo e penale differenziato più grave, nel senso della loro individuazione (Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5), della previsione di valori limiti anche più restrittivi, della sanzione penale anche per la violazione delle prescrizioni dell'autorizzazioni (art. 59, 4 comma), di un particolare rigore nel controllo, nel luogo e modo delle misurazioni, prelievi, del divieto assoluto di diluizione, ecc., sicché la distinzione del regime sanzionatorio penale relativo al periodo transitorio trova conferma anche nel sistema a regime. Il regime più severo per le sostanze pericolose non esclude di per sé la sanzione penale per il superamento delle altre. Questa interpretazione si inquadra nella finalità della nuova legge 258/2000, che ha inasprito le sanzioni penali, in linea con il recepimento, delle Direttive comunitarie, indicate nell'art. 62 (elenco al quale va aggiunto la Direttiva Quadro sulle acque 60/2000/CE del 23 ottobre 2000, che nell'art. 23 esige "sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive" nel settore). Nelle finalità (art. 1 punto c) la legge prevede il rispetto dei valori limiti agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità dei corpi recettori, introducendo un criterio di intervento parallelo dello Stato e delle Regioni, ma solo in senso più restrittivo e con possibilità di poteri sostitutivi (art. 3, punto 4).

La filosofia ispiratrice (realizzazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione e perfino tutela quantitativa della risorsa) ha avuto conseguenze sul regime sanzionatorio.

Il testo della normativa ex D.Lg.vo 258/2000 esclude che la sanzione penale sia applicabile solo per le sostanze pericolose della Tabella 5 dell'Allegato 5.

Poiché questi principi corrispondono ad un filone giurisprudenziale significativo anche se controverso, che aveva escluso la depenalizzazione immediata almeno nel periodo transitorio di anni tre, ora ulteriormente prorogato con L. 200/2003, ritiene la Corte che il reato sussista ma che ne debba essere dichiarata la estinzione per prescrizione, dovendosi tener conto del sopravvenuto D.Lg. vo. 258/2000.

P.Q.M.

La Corte

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre.2003.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 DICEMBRE 2003.

**Corte Suprema di Cassazione**  
**Centro Elettronico di Documentazione**  
**ItalGiureWeb - 16/09/09 19:38:13**

senatori@GSEN

---

Sez. 3, *Sentenza* n. 14801 del 2004

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica

Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 20/02/2004

Dott. DE MAIO Giudo - Consigliere - SENTENZA

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 325

Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE

Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 21990/2003

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

Lo Piano Michele Oreste, n. a Roma il 26.6.1959;

avverso la sentenza in data 9.11.1999 del Tribunale di Lucca, con la quale venne condannato alla pena di L. 15.000.000 di ammenda, quale colpevole del reato di cui all'art. 21, comma terzo, della L. n. 319/76.

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;

Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione;

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Lucca ha affermato la colpevolezza del Lo Piano in ordine al reato ascrittogli perché, quale responsabile aziendale dell'inquinamento atmosferico e delle acque della Cartiera Vast Italia, effettuava uno scarico nel torrente Buliesina, superando i limiti di accettabilità di cui alla tabella A della L. n. 319/76. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia con due motivi di gravame. **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ai sensi del D. L.vo n. 152/99, avendo quest'ultimo espressamente abrogato la L. n. 319/76 ed in quanto la nuova normativa richiede, ai fini della configurabilità del reato, che siano superati i limiti fissati nella tabella 3 dell'allegato 5, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5. Si osserva, peraltro, che il giudice di merito non ha accertato la valenza penale del comportamento ascritto all'imputato alla luce della nuova normativa. Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente deduce, infine, la prescrizione del reato, verificatasi prima del deposito della sentenza impugnata.

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato ascritto al Lo Piano è estinto per prescrizione. Dalla data di commissione del fatto (9.8.1995), invero, è integralmente decorso il termine di anni quattro e mesi sei, di cui agli art. 157 n. 5 e 160 c.p., di talché in data 9.2.2000 si è verificata la prescrizione del reato.

Per completezza di esame, con espresso riferimento al primo motivo di gravame, osserva la Corte che non sussistono le condizioni per il proscioglimento dell'imputato con formula ampia, ai sensi dell'art. 129, secondo comma, c.p.p..

Deve, infatti, essere rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, vi è generale continuità normativa tra le ipotesi di reato di cui alla abrogata L. n. 319/76 e quelle di cui al D. L.vo n. 152/99.

La fattispecie criminosa di cui all'art. 59 richiamata in ricorso, inoltre, deve essere configurata, a seguito delle modifiche introdotte dal D. L.vo n. 258/2000, anche nell'ipotesi di superamento dei limiti previsti dal testo unico, afferenti alle sostanze diverse da quelle indicate nella tabella 5 del D. L. vo n. 152/99, di talché anche con riferimento alla fattispecie di cui alla contestazione sussiste piena continuità normativa tra il reato di cui all'art. 3, comma terzo, della L. n. 319/76, contestato al ricorrente, e quello di cui al citato art. 59 del D. L.vo n. 152/99, come modificato dall'art. 23, comma 1 lett. c), del citato D. L.vo n. 258/2000 (cfr. sez. 3<sup>a</sup>, 29.10.2003 n. 1758, P.G. in proc. Bonassi e Bonfiglio). P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 20 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2004



**Corte Suprema di Cassazione**  
**Centro Elettronico di Documentazione**  
**ItalGiureWeb - 16/09/09 19:39:45**

senatori@GSEN

---

Sez. 3, *Sentenza* n. 25752 del 2004

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica

Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 28/04/2004

Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA

Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 827

Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE

Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 280/2004

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

Anselmi Aristide, nato a Ticengo il 20 agosto 1946;

Poli Magni Mario, nato a San Daniele Po il 18 agosto 1928;

avverso la sentenza emessa l'8 aprile 2003 dalla corte d'appello di Brescia;

udita nella pubblica udienza del 28 aprile 2004 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Consolo Santi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione;

udito il difensore avv. Angelo Vezzoni;

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Anselmi Aristide, Poli Magni Mario e Mancini Francesco vennero rinviati a giudizio per rispondere dei reati di cui: a) all'art. 21, commi 1<sup>^</sup> e 3<sup>^</sup>, legge 10 maggio 1976, n. 319, per avere, il Mancini quale presidente di una latteria, il Poli quale proprietario del terreno dove veniva eseguita la fertirrigazione ad opera dell'Anselmi, effettuato scarichi di liquami provenienti dalla suddetta latteria nel canale Cingia, eccedenti i limiti delle tabelle A e C, senza autorizzazione; b) all'art. 6, primo comma, r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604.

Il giudice del tribunale di Cremona, con sentenza del 5 luglio 2001, dichiarò estinto per oblazione il reato di cui al capo B) ed assolse gli imputati dal reato di cui al capo A) perché il fatto non costituisce reato.

A seguito di impugnazione del pubblico ministero, la corte d'appello di Brescia, con sentenza dell'8 aprile 2002, dichiarò il Poli e l'Anselmi colpevoli del reato di cui all'art. 59, terzo comma, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Il Poli e l'Anselmi propongono ricorso per Cassazione deducendo:

a) violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e mancanza di correlazione tra il fatto contestato e

quello ritenuto in sentenza. Infatti, il capo di imputazione aveva contestato il reato di cui all'art. 21, commi 1<sup>o</sup> e 3<sup>o</sup>, legge 10 maggio 1976, n. 319, per avere effettuato scarichi di liquami eccedenti i limiti della tabella A e C senza autorizzazione. Senonché la stessa sentenza impugnata da atto che vi era la prova che sussisteva l'autorizzazione allo scarico. La corte d'appello non solo ha ritenuto gli imputati responsabili per un fatto diverso (difetto di autorizzazione) da quello contestato, ma anche sulla base di una norma diversa da quella del capo di imputazione.

b) violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. in quanto il giudice di appello ha giudicato su punti diversi dai quelli ai quali si riferivano i motivi di appello. Infatti la sentenza di primo grado aveva fondato l'assoluzione su due ragioni distinte ed indipendenti, ciascuna dotata di autonoma efficacia assolutoria. L'appello del pubblico ministero aveva investito solo una di queste due ragioni assolutorie, quella attinente alla questione di fatto. Non aveva investito invece la ragione di diritto, consistente nel fatto che, alla luce della sopravvenuta normativa di cui al d. lgs. 11 maggio 1999, n. 152, non avevano più rilevanza penale gli scarichi indiretti, ossia quelli non effettuati tramite condotta, per i quali doveva semmai parlarsi di smaltimento di rifiuti liquidi. Su tale punto della decisione di primo grado, avente autonoma efficacia assolutoria, si era formato il giudicato con la conseguenza dell'immutabilità della sentenza di assoluzione.

c) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla presunta colpa per non avere adempiuto all'obbligo di verificare l'idoneità della paratoia che costituiva il mezzo di contenimento del liquame proveniente dal campo. Senonché tale addebito di colpa non tiene conto che la fuoriuscita del liquame dalla canalina non era avvenuto per un'inidoneità della paratoia bensì per un fatto doloso di terzi, che avevano manomesso la paratoia stessa.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo è fondato perché effettivamente gli imputati, ai quali fu contestato il fatto di avere effettuato, senza autorizzazione, scarichi di liquami provenienti dalla latteria eccedenti i limiti delle tabelle A) e C) della legge 10 maggio 1976, n. 319, e quindi il reato di cui all'art. 21, primo e terzo comma, della medesima legge, sono stati poi condannati per il reato di cui all'art. 59, terzo comma, d. lgs. 11 maggio 1999, n. 152, il quale contempla invece il comportamento - che, in ipotesi astratta potrebbe essere del tutto diversa, quanto alle sostanze pericolose ed ai limiti di tolleranza - di chi, tramite una condotta, effettua scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3A dell'allegato 5, del medesimo d. lgs. 11 maggio 1999, n. 152. La corte d'appello, infatti, non ha nemmeno affrontato il problema - e quindi manca ogni motivazione sul punto - se la concreta condotta contestata agli imputati rientrasse o meno anche nell'ipotesi di reato prevista dall'applicato art. 59, terzo comma, d. lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Anzi, la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. è in realtà ancora più grave perché, a ben vedere, come si dirà in seguito, la corte d'appello, pur parlando del reato di cui all'art. 59, terzo comma, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, ha in realtà ritenuto responsabili e condannato gli imputati per il diverso e più grave reato di cui al successivo comma 5<sup>o</sup> del medesimo art. 59 (dal momento che il reato di cui al comma terzo costituisce una aggravante di quello di cui al comma primo, e presuppone pur sempre che lo scarico sia avvenuto senza autorizzazione, mentre nel caso di specie i giudici del merito hanno accertato che gli imputati erano muniti di autorizzazione e li hanno quindi ritenuti colpevoli per avere superato, pur avendo la autorizzazione, i valori limiti tabellari, ipotesi questa ora contemplata dal comma 5<sup>o</sup> del citato art. 59).

Peraltro, non potrebbe comunque pronunciarsi sentenza di annullamento perché, essendo stato il reato commesso il 16 ottobre 1998 e non essendovi stata alcuna sospensione del decorso della prescrizione, questa si è maturata il 16 aprile 2003.

Tuttavia, nella specie, ai sensi dell'art. 129, secondo comma, cod. proc. pen., non può farsi luogo

nemmeno alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione perché dagli atti risulta evidente che il fatto così come ritenuto in sentenza non è previsto dalla legge come reato.

Ed invero, il reato per il quale è intervenuta condanna, prevede innanzitutto che lo scarico avvenga senza autorizzazione. Ma sia la sentenza di primo grado sia quella di appello hanno invece espressamente riconosciuto che vi era non solo l'apposita autorizzazione alla fertirrigazione ma anche che era stata rilasciata dalla provincia di Cremona la specifica autorizzazione allo scarico in acque superficiali, autorizzazione ancora valida all'epoca dei fatti.

Inoltre, dalla sentenza della corte d'appello - di cui, per la verità, è arduo individuare il percorso argomentativo - non emerge in alcun modo che gli imputati siano stati ritenuti responsabili di avere effettuato uno scarico senza autorizzazione. Infatti, nel corso dell'intera motivazione non si parla mai di mancanza di autorizzazione ma esclusivamente e soltanto - e peraltro in modo del tutto generico - della punibilità degli scarichi che superino i limiti di tollerabilità e di inquinamento oltre i limiti legali. Deve quindi presumersi che la corte d'appello abbia ritenuto sussistente il reato perché gli scarichi di acque reflue industriali in questione avrebbero contenuto le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3 A dell'allegato 5 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, essendo questa la fattispecie che integra il ritenuto reato di cui all'art. 59, terzo comma, del medesimo decreto legislativo, reato il quale però, riferendosi alle ipotesi di cui al primo comma, presuppone pur sempre l'assenza di autorizzazione, circostanza questa che invece, come si è accennato, non solo non risulta in alcun modo affermata dalla sentenza impugnata ma sembra anzi essere stata espressamente esclusa. Deve quindi ritenersi, come già si è accennato, che la corte d'appello - diversamente qualificando il fatto contestato e pur pronunciando condanna per il reato di cui all'art. 59, comma 3<sup>o</sup>, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 - abbia in realtà ritenuto gli imputati responsabili del diverso reato di cui all'art. 59, comma 5<sup>o</sup>, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, il quale appunto punisce la condotta di chi, pur essendo munito della prescritta autorizzazione, nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali supera i valori limite fissati nella tabella 3 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5.

Senonché, il superamento dei limiti di accettabilità è dal d.lgs. n. 152 del 1999 (come integrato dal d.lgs. n. 258 del 2000) assoggettato in via generale (art. 54) a sanzione amministrativa, salvo il permanere di rilevanza penale per le acque reflue industriali allorché (art. 59, comma 5<sup>o</sup>) il superamento concerne "i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5, .... in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5"; inoltre, la norma prevede che: "Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell'allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni".

L'allegato 5 al detto decreto legislativo riguarda i "limiti di emissione degli scarichi idrici" e distingue i limiti posti agli scarichi in corpi d'acqua superficiali da quelli al suolo, e contiene alcune tabelle. In particolare: la tabella 3, fissa i "valori limite in acque superficiali e in fognatura"; la tabella 3/A, fissa i "limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi", ivi compresi i cicli produttivi concernenti "sostanze pericolose", per i quali operano specifici limiti di concentrazione; la tabella 4, fissa i "limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo"; la tabella 5, individua le "sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in rete fognaria, o in tabella 4, per lo scarico la suolo". Si tratta, complessivamente, di 18 sostanze, fra cui oli minerali, metalli pesanti, solventi, pesticidi; la tabella 6, per alcune tipologie di stabilimenti zootecnici individua le condizioni per l'assimilazione alle acque reflue domestiche.

Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'art. 59, comma 5<sup>o</sup>, del d.lgs. n. 152 del

1999, come integrato dal d. lgs. n. 258 del 2000, sanziona penalmente il superamento dei valori limite indicati dalla tabella 3 dell'Allegato 5, ma solo "in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5", ovvero - più gravemente - il superamento dei valori limite stabiliti dalla tabella 3 A del predetto Allegato. Qualora invece il superamento dei valori limite riguardi sostanze diverse da quelle indicate nella suddetta tabella 5 dell'allegato 5, esso costituisce soltanto violazione amministrativa sanzionata ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152. In altre parole, perché sia configurabile il reato di cui all'art. 59, quinto comma, d. lgs. 11 maggio 1999, n. 152, nello scarico di acque reflue industriali occorre la simultanea ricorrenza di due condizioni, e cioè che siano superati i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5, e che si tratti di sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, ovvero che siano superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell'allegato 5 (cfr. Sez. Un., 31 gennaio 2002, Turina, m. 220.556; nonché Sez. 3, n. 3985, del 13/1/2000 (ud. 30/11/1999), Corona; Sez. Feriale, n. 33761 del 17/9/2001 (ud. 22/8/2001), Pirotta, Rv. 219894; Sez. 3<sup>^</sup>, n. 13694, del 01/12/1999 (ud. 13/10/1999), RV. 214990, Tanghetti; Sez. 3<sup>^</sup>, n. 14401, del 22/12/1999 (ud. 19/10/1999), RV. 216516, Pigni; Sez. 3<sup>^</sup>, n. 11104 del 30/10/2000 (ud. 21/09/2000), RV. 217758, Nella; Sez. 3<sup>^</sup>, 9 gennaio 2002, Marcelli, m. 220.998).

Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata (così come da quella di primo grado) non è assolutamente possibile dedurre quali fossero le sostanze contenute nelle acque reflue in questione e tanto meno se si trattasse di sostanze contenute nella tabella 5 dell'allegato 5 e se fossero superati i valori limiti fissati nella tabella 3. Anzi, nemmeno è possibile dedurre se si trattasse delle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3A dell'allegato 5, come richiesto dall'art. 59, terzo comma, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (reato questo, peraltro, come già visto non configurabile perché era stato accertato che gli imputati erano muniti di autorizzazione).

Su questa circostanza costitutiva del ritenuto reato, infatti, la corte d'appello ha ommesso il benché minimo accertamento e quindi sul punto manca qualsiasi motivazione. L'unico punto nel quale si fa un mero accenno alla natura delle sostanze contenute negli scarichi si rinviene nella sentenza di primo grado laddove si parla - sia pure in via generale ed in relazione alla legge 10 maggio 1976, n. 319 - di sostanze organiche in putrefazione, le quali comunque non rientrano tra quelle indicate nelle suddette tabelle 5 e 3A dell'allegato 5. In conclusione, dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado emerge che manca del tutto la prova della sussistenza dei requisiti che consentono di ritenere integrato il reato per il quale la corte d'appello ha invece condannato i ricorrenti, reato che, per le ragioni indicate, deve essere riqualificato come quello previsto dall'art. 59, comma 5<sup>^</sup>, del d. lgs. 11 maggio 1999, n. 152. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., perché il fatto così come ritenuto in sentenza non è previsto dalla legge come reato. PER QUESTI MOTIVI

La Corte Suprema di Cassazione,  
annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cui all'art. 59, comma quinto, del d. lgs. 11 maggio 1999, n. 152, così riqualificato il reato ritenuto nella sentenza, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2004.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2004

**Corte Suprema di Cassazione**  
**Centro Elettronico di Documentazione**  
**ItalGiureWeb - 16/09/09 19:40:31**

senatori@GSEN

---

Sez. 3, *Sentenza* n. 19254 del 2005

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica  
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 13/04/2005  
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - SENTENZA  
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 726  
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE  
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 39962/2004  
ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

GRANATA GIULIO, nato a Roma, il 30/12/1931;

avverso la sentenza n. 2983 del 16-20/4/2004, pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli;

Letti gli atti, la sentenza denunciata, ed i ricorsi;

udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Carlo M. Grillo;

udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dr. G. Izzo, con cui chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

udito il difensore, avv. FASTELLO N., che si associa alle richieste del P.G.;

La Corte osserva:

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con la sentenza indicate, in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli confermava integralmente la sentenza 26/11/2002 del Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, con la quale Granata Giulio - quale legale rappresentante della ditta "Colagiovanni s.r.l." ed incaricato della gestione del relativo impianto di depurazione - era stato condannato alla pena di giorni 10 di arresto ed e. 3.000,00 di ammenda in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 59, commi 1 e 5, D.L.vo n. 152/1999, accertata il 9/11/2000 (scarico di acque reflue industriali. con superamento del valore limite consentito relativamente al parametro "fosforo totale"). Avverso detta sentenza ricorre l'imputato, deducendo: 1) erronea applicazione dell'art. 59 D.L.vo n. 152/1999, in quanto questo deve interpretarsi, anche dopo la modifica, subita per effetto dell'art. 23 D.L.vo n. 258/2000, nel senso dell'avvenuta depenalizzazione degli "stabbellamenti" riferiti a sostanze incluse nella "tabella 3", ma non anche nella "tabella 5" dell'Allegato 5 al decreto; 2) violazione di legge, e precisamente del punto 1.2 dell'Allegato 5 sopra indicato, che prescrive un campionamento "medio" effettuato almeno nell'arco di tre ore, giacché nella fattispecie in esame esso venne invece effettuato in soli venti minuti,

senza peraltro fornire alcuna, giustificazione di tale scelta. Con memoria 5/4/2005, la difesa ribadisce, con analitici approfondimenti e citazioni giurisprudenziali, le proprie argomentazioni, insistendo per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza.

All'odierna udienza il P.M. e la difesa concludono come riportato in epigrafe.

Il ricorso merita accoglimento nei limiti appresso indicati. La prima doglianza è infondata.

Sul punto l'orientamento giurisprudenziale non è uniforme ed il contrasto è stato segnalato dall'Ufficio del Massimario presso questa Corte con relazione n. 90/04 del 6/10/2004.

Da una parte (Cass. Sez. 3<sup>^</sup>, 29 ottobre 2003, PG/Bonassi ed altro; 20 febbraio 2004, Lo Piano; Sez. fer. , 22 agosto 2001, Pirotta) si sostiene: "In tema di scarichi di acque reflue industriali, con la entrata in vigore del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, modificativo dell'art. 59 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 752, sono sottoposti a sanzione penale gli scarichi che superano i limiti tabellari posti dallo Stato ed individuati nelle Tabelle 3 e 4 anche per le sostanze diverse dalle 18 indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5, atteso che la attuale foravi azione colloca il riferimento alle sostanze indicate nella Tabelle 5 solo dopo la indicazione dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni, solo per i quali deve farsi riferimento alle sostanze individuate dalla citata Tabella 5". Secondo l'opposto orientamento (Cass. Sez. 3<sup>^</sup>, 18 marzo 2004, Troiso;

28 aprile 2004, Anselmi), invece, "ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 59, comma quinto, del d. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 occorre la ricorrenza simultanea di due condizioni: l'una che siano superati i valori limite fissati nella Tabella 3 o, nel caso di - scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell'Allegato 5 e ' altra, che si tratti, di una delle sostanze individuate nella Tabella 5 dello stesso allegato".

Il Collegio, condividendo la diffusa ed analitica motivazione della sentenza "PG in proc. Bonassi ed altro", che comunque richiama, aderisce al primo dei due menzionati orientamenti, seguito dai giudici del merito nella fattispecie in esame. Oltre alle argomentazioni svolte dalla indicata decisione, si ritiene che la stessa rispecchi l'intenzione del legislatore del 2000 di rendere piu' rigoroso il decreto 152, alla luce della normativa comunitaria anche successi, va, e trovi maggiore riscontro nella lettera dell'art. 59, comma 5, in questione.

L'inciso "in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5", infatti, è stato posposto al riferimento ai "limiti più restrittivi" fissati da autorità diverse dallo Stato (regioni, province autonome, autorità competente ex art. 33, comma 1) per significare che è consentito ad esse - in casi particolari - l'abbassamento dei limiti fissati dal legislatore delegato nelle tabelle 3 e 4 del decreto 152, ma tuttavia -in questa ipotesi di accentuato rigore la risposta sanzionatoria penale è subordinata ad una condizione ulteriore, e cioè che si tratti delle 18 sostanze pericolose elencate nella tabella 5 dell'allegato 5. Altrimenti trova applicazione il disposto dell'art. 54, comma 1, che - in ossequio alla riserva statale dello ius puniendi - sanziona solo in via amministrativa il superamento dei limiti di emissione più restrittivi fissati da "autorità diverse". Peraltro l'uso della congiunzione disgiuntiva "ovvero", in luogo di una copulativa, impedisce alla proposizione subordinata finale di riferirsi ad entrambe le previste fattispecie anziché esclusivamente alla seconda. Aldilà della facile e corrente critica al modo di legiferare, invero, se si fosse voluto affermare quanto sostenuto dal secondo orientamento sopra ricordato, sarebbe stato sufficiente, e semplice, inserire l'inciso de quo tra le parole "supera" e di valori fissati", antepoendolo cioè all'indicazione delle due diverse fattispecie e così riferendolo chiaramente ad entrambe. Si ritiene pertanto infondata, come si è detto, la prima doglianza. Merita invece accoglimento la seconda.

Anche tale questione, relativa alle modalità di campionamento del refluo, ha fatto registrare posizioni non uniformi di questa Corte Suprema, soprattutto prima del D. L.vo n. 258/2000, che, modificando il punto 1.2 dell'allegato 5, ha stabilito che "le determinazioni analitiche ai fini del controllo di

conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore", con la ulteriore specificazione che "l'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico".

È stata in tal modo affermata la natura ordinaria del campionamento medio, a cui però è possibile derogare, ma con congrua motivazione, al fine di rappresentare adeguatamente uno specifico scarico; peraltro alla inosservanza di tali previsioni-disposizioni non è collegata alcuna sanzione, dovendosi ipotizzare la possibilità di fornire anche in sede giudiziaria una adeguata motivazione della scelta operata, fatta salva la valutazione da parte del giudicante. Questa impostazione trova pieno riscontro in Casa. Sez. 3<sup>^</sup>, 14 maggio 2003, Lazzaroni, secondo cui: "in tema di controllo dei reflui degli scarichi il metodo di campionamento è regolamentato da una metodica flessibile, in quanto accanto al criterio ordinario, riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore, prevede la possibilità di criteri derogatori in relazione alle specifiche esigenze del caso concreto, quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico così come dal tipo di accertamento, la cui valutazione spetta all'autorità amministrativa di controllo nonché, in sede processuale, al giudice penale". Nello stesso senso: Sez. 3<sup>^</sup>, 17 ottobre 2002, Taschetti e, successivamente, Sez. 3<sup>^</sup>, 21 gennaio 2004, Lecchi, nella quale si specifica che "l'inosservanza del metodo di campionamento medio nell'arco di tre ore non è assoggettata ad alcuna sanzione, atteso che spetta all'autorità amministrativa di controllo, ed in sede processuale al giudice, valutare la razionalità del metodo adottato in relazione alle specifiche caratteristiche del ciclo produttivo e delle modalità dello scarico".

Orbene, nel caso di specie la Corte distrettuale non ha indicato le ragioni per le quali la regola del campionamento medio" nell'arco di tre ore sia stata -nel caso di specie-derogata, limitandosi a richiamare la menzionata sentenza Taschetti.

Sul punto, dunque, alla luce della richiamata giurisprudenza, ma soprattutto della ricordata norma, deve ravvisarsi un difetto totale di motivazione, che impone l'annullamento della gravata decisione con rinvio al giudice del merito. Questi dovrà accertare se l'effettuato prelievo del refluo su tempi diversi, da quelli prescritti come regola, quale pacificamente emerge in atti, sia stato determinato dall'esigenza di ottenere un campione più rappresentativo dello scarico in questione nella sua effettiva composizione chimica o da altra necessità, ovvero vi sia stata semplicemente una inottemperanza alle prescrizioni contenute nell'allegato 5, punto 1.2. comma 2, del D.L.vo n. 152/1999.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 13 aprile 2005.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2005





**Corte Suprema di Cassazione**  
**Centro Elettronico di Documentazione**  
**ItalGiureWeb - 17/09/09 15:06:58**

senatori@GSEN

---

Sez. 3, *Sentenza* n. **37279** del **2008**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica  
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 12/06/2008  
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA  
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1518  
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE  
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 6746/2008  
ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

SERAFINI Vincenzo, nato a Roma il 7.12.1937;

avverso la sentenza resa il 4.12.2007 dalla Corte d'appello di Roma;

Vista la sentenza denunciata e il ricorso;

Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Dott. ONORATO Pierluigi;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. LO POPOLO Angelo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non è previsto come reato;

Udito il difensore dell'imputato, avv. ARCHIDIACONO Renato, che ha insistito nel ricorso.

Osserva:

**IN FATTO E IN DIRITTO**

1 - Con sentenza del 4.12.2007 la Corte d'appello di Roma, parzialmente riformando quella resa il 9.2.2007 dal tribunale monocratico di Latina, sezione distaccata di Terracina, ha assolto Vincenzo Serafini dal reato di cui all'art. 674 c.p., perché il fatto non sussiste, mentre lo ha condannato alla pena di quattro mesi di arresto (interamente condonata) siccome colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, comma 5, perché - quale legale rappresentante della Desco s.p.a., esercente la lavorazione del pomodoro - aveva effettuato nel canale Mortacino scarichi di acque reflue industriali che superavano i valori limiti stabiliti nella tabella 3 dell'allegato 5, relativamente a COD e BOD: in Terracina il 30.8.2003.

2 - Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo come unico motivo erronea applicazione della norma incriminatrice e manifesta illogicità di motivazione sul punto. Sostiene che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto la rilevanza penale del superamento dei limiti tabellari per BOD e COD nonostante che tali sostanze non siano comprese tra quelle della tab.

5 dell'all. 5 del menzionato D.Lgs. n. 152 del 1999.

3 - Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 59, comma 5, puniva con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni "chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, ovvero di una immissione occasionale, supera(va) i valori limite fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome". In seguito però il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, art. 23, comma 1, lett. a), ha significativamente modificato la disposizione, punendo con la stessa pena "chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5, ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma dell'art. 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5".

La innovazione normativa è stata confermata dal recente testo unico sull'ambiente, approvato con D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il cui art. 137, comma 5, con formulazione ancora più chiara, punisce con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila a trentamila euro "chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto".

Orbene, non v'è dubbio che con la novella legislativa del 2000, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie di causa, il legislatore:

- ha voluto punire lo scarico di acque reflue industriali che recapita in acque superficiali o in fognatura quando supera i valori limiti fissati nella tabella 3, nonché lo scarico sul suolo di acque reflue industriali quando supera i valori limite fissati nella tabella 4, anche se il superamento tabellare non riguarda le diciotto sostanze più pericolose elencate nella tabella 5;

- ha punito inoltre con la stessa pena qualsiasi scarico di acque reflue industriali (in acque superficiali, in fognatura, sul suolo) che superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni, dalle province autonome o dalle autorità di gestione del servizio idrico integrato, in relazione alle diciotto sostanze elencate nella tabella 5, per le quali - in ragione della loro maggior pericolosità - le autorità suddette non possono adottare limiti meno restrittivi. Questa interpretazione si impone in base ai consueti canoni letterali e storici, nonché in base ai criteri teleologici illustrati in Cass. Sez. 3<sup>^</sup>, sent. n. 4806 del 29.10.2003, dep. 17.12.2003, P.G. in proc. Bonassi e Bonfiglio (alla cui articolata motivazione si rinvia), ed è stata seguita dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 3<sup>^</sup>, n. 14801 del 20.2.2004, dep. 26.3.2004, Lo Piano; Sez. 3<sup>^</sup>, n. 19254 del 13.4.2005, dep. 20.5.2005, Granata, rv. 231991). Non possono quindi condividersi ne' la contraria esegesi di Cass. Sez. 3<sup>^</sup>, n. 25752 del 28.4.2004, dep. 9.6.2004, Anselmi, rv. 228680 (che non prospetta specifiche argomentazioni a sostegno), ne' le conclusioni di annullamento formulate dal sostituto procuratore generale in sede.

Nel caso di specie, pertanto, sussiste il contestato reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, comma 5, giacché l'imputato, nella sua qualità di rappresentante legale della Desco s.p.a., aveva effettuato scarichi di acque reflue industriali nel canale Mortacino, che superavano i valori limite stabiliti nella tabella 3 relativamente alle sostanze COD e BOD, anche se queste sostanze non sono contenute nella tabella 5 dell'allegato 5.

Occorre precisare la norma suddetta è stata abrogata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 175, lett. bb), ma è stata sostituita dal succitato art. 137, comma 5, dello stesso decreto, che è in evidente

continuità normativa con la disposizione abrogata. Poiché però la nuova norma prevede un trattamento sanzionatorio leggermente superiore in ordine alla pena pecuniaria (ammenda da Euro 3.000 a 30.000, rispetto alla precedente ammenda da L. 5.000.00 - corrispondenti a Euro 2.582,00, - a L. 50.000.000 - corrispondenti a Euro 25.822), ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4, va applicata la norma abrogata in quanto più favorevole all'imputato. 4 - Va infine rilevato d'ufficio che la prescrizione del reato non è ancora maturata. Infatti la contravvenzione è stata commessa sino al 30.8.2003, sicché il periodo prescrizione massimo scade il 29.2.2008. Ma va anche computato il periodo di sospensione della prescrizione, conformemente al principio statuito dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'urto o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (sent. n. 1021 dell'11.1.2002, Cremonese, rv. 220509).

Nel caso di specie va calcolata a questo titolo la sospensione processuale di tre mesi e quindici giorni, per il rinvio del dibattimento in primo grado dal 14.1.2005 al 29.4.2005, sicché la prescrizione sarebbe maturata solo il 15.6.2008.

5 - Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2008.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2008

---



**Corte Suprema di Cassazione**  
**Centro Elettronico di Documentazione**  
**ItalGiureWeb - 21/09/09 10:15:30**

senatori@GSEN

---

Sez. **3**, *Sentenza* n. **19875** del **2009**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica

Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 11/03/2009

Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA

Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 553

Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE

Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 35831/2008

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì;

avverso la sentenza del Tribunale Forlì in data 4.07.2008 che ha assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato Maroni Antonio, nato a Savignano sul Rubicone il 18.08.1953, dal reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, commi 5 e 6;

Visti gli atti, la sentenza denunciata, il ricorso e la memoria difensiva;

Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. TERESI Alfredo;

Sentito il PM nella persona del PG Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Sentito il difensore del ricorrente, avv. MAGNISI Guido, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

**OSSERVA**

Con sentenza 4 luglio 2008 il Tribunale di Forlì assolveva perché il fatto non è previsto dalla legge come reato Maroni Antonio dal reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, commi 5 e 6, per avere, quale responsabile dell'impianto di depurazione fiera, nell'effettuare uno scarico, superato i valori limite dell'azoto ammoniacale inserito nella tabella 3 dell'allegato 5 alla 3<sup>a</sup> parte del suddetto decreto.

Proponeva ricorso immediato per cassazione il PM denunciando violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, con riferimento alla tabella 3 dell'allegato 5 alla 3<sup>a</sup> parte, del citato decreto che attribuisce rilevanza penale al superamento dei valori limiti nella stessa stabiliti anche per gli scarichi effettuati dal gestore d'impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Chiedeva l'annullamento della sentenza.

Il ricorso è fondato.

È stato accertato, in fatto, il superamento del valore limite dell'azoto ammoniacale nell'effettuazione di uno scarico proveniente dall'impianto di depurazione gestito dall'imputato. Il Tribunale ha escluso

la sussistenza del reato rilevando che lo scarico ha riguardato reflui di acque urbane provenienti da un depuratore comunale, sicché non opererebbero i limiti previsti per gli scarichi industriali quanto al parametro dell'azoto ammoniacale. L'affermazione è erronea alla stregua del disposto del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 6 che estende le sanzioni del comma 5 al gestore d'impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico superi i valori - limite previsti dallo stesso comma.

Non rileva, quindi, la circostanza che altri coimputati siano stati erroneamente assolti perché il fatto non è previsto dalla legge come reato dal Tribunale di Forlì con sentenza 16 aprile 2008. Invero la norma di cui all'art. 649 c.p.p. pone il divieto di secondo giudizio nei confronti dell'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili, ma non vincola il giudice chiamato a rivalutare quel fatto in relazione alla posizione di altri soggetti imputati quali concorrenti nel medesimo reato (Cassazione Sezione 2<sup>a</sup> n. 16649/2008 RV. 239778).

Pertanto, puntualizzato che la contestazione attiene al superamento del parametro dell'azoto ammoniacale, compreso, al n. 33, nella tabella 3 dell'allegato 5 alla 3<sup>a</sup> parte del citato decreto e che, nella specie, non ricorre il caso di scarico al suolo, la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna per nuovo esame alla luce del principio secondo cui le sanzioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 5, si applicano al gestore d'impianti di trattamento delle acque reflue che, nell'effettuazione dello scarico, superi i valori-limite previsti dallo stesso comma. P. Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2009



## Ultimi dossier del Servizio Studi

140	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1195-B "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" Edizione provvisoria
141	Schede di lettura	Atto del Governo n. 100 "Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, di attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto"
142	Testo a fronte	Atto del Governo n. 101 "Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"
143	Dossier	Le materie di interesse per la Commissione parlamentare antimafia nel primo anno della XVI legislatura
144	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1724 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" <i>Sintesi</i> - Ed. provvisoria
145/I	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1724 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" - Vol. I (Artt. 1-16- <i>bis</i> ) - Ed. provvisoria
145/II	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1724 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" - Vol. II (Artt. 17-25) - Ed. provvisoria
146	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1721 "Riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l'Europa di Parma"
147	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1749 "Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009"
148	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1720 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale"
149	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 1720 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale"
150	Dossier	Partecipazione alla 64° sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU (New York, 21-26 Settembre 2009)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".